

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 09933/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9933 del 2022, proposto da
Comune di Lonigo, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Trovato, con domicilio eletto presso il
suo studio in Padova, Piazzale della Stazione, 7

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio

nei confronti

Comune di Cavaso del Tomba, Comune di Feltre, non costituiti in giudizio

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Sezione Terza) n. 15637/2022

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto il ricorso in appello in epigrafe e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami formulata in calce al ricorso in appello;

Considerato che la notificazione del ricorso in appello nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile, anche in considerazione del numero degli enti potenzialmente controinteressati (art. 41, co. 4 del cod. proc. amm.);

Considerato che, in base a un condiviso orientamento, il codice del processo amministrativo ammette l'istituto della notifica per pubblici proclami senza specificarne le modalità, che di volta in volta vanno stabilite dal Presidente del Tribunale ovvero della Sezione investita della cognizione della causa. Solo in mancanza di apposite prescrizioni da parte del giudice, troverebbero applicazione le disposizioni del codice di procedura civile (artt. 150 e 151 c.p.c.), ai sensi del rinvio operato dall'art. 39, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010 (sul punto – ex multis -: Cons. Stato, III, sent. 1331/2021);

Considerato che, dunque, la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica avverrà attraverso la pubblicazione sul sito Internet del Ministero appellato di un sintetico avviso contenente l'indicazione del Comune appellante, l'indicazione del Ministero appellato, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale impugnato in appello, la sintetica indicazione dei motivi di ricorso, l'indicazione degli enti controinteressati (laddove noti) ovvero la generale indicazione degli iscritti nella graduatoria regionale (Veneto) degli enti che hanno partecipato alla procedura per cui è causa;
- la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a quindici giorni continuativi in una sezione dedicata del sito Internet del Ministero appellato e, in ogni caso, in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;
- una volta decorso il termine di pubblicazione, sarà cura della parte appellante depositare nella segreteria della Sezione un'attestazione dei competenti Uffici del

Ministero appellato da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità dinanzi indicate. A tale incombente la parte appellante provvederà entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.

P.Q.M.

Si autorizza la richiesta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità e le prescrizioni dinanzi indicate.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 28 dicembre 2022.

Il Presidente
Claudio Contessa

IL SEGRETARIO